

# ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 07/2005 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24/09/2005  
DELIBERA N.07/106

REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE  
E LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI

Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti  
Responsabile dell'istruttoria: Signor Guglielmo Sanguigni

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Su proposta del Presidente;

- Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di delibera di cui all'oggetto;
- Introdotta le eventuali modifiche al testo proposto;
- Ritenuto necessario emanare un regolamento di individuazione dei criteri per la comunicazione e la diffusione dei dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) relativi agli iscritti agli albi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina;
- Visto l'art. 19 e l'art. 61 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il documento programmatico sulla sicurezza dei dati approvato con delibera n.05/063 dell'8 luglio 2005,

## DELIBERA

- Di approvare l'allegato regolamento di individuazione dei criteri per la comunicazione e la diffusione dei dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) relativi agli iscritti agli albi, emanato ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 61 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Di dare diffusione agli Iscritti del presente Regolamento;
- Di inserire gli estremi del presente Regolamento in sede di riemissione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati per l'anno 2006;
- Di abrogare ogni disposizione in materia precedentemente assunta.

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 10 consiglieri  
contrari n. 00 consiglieri  
astenuti n. 00 consiglieri

Latina, 24.09.2005

Il Segretario  
Dott. Pasquale Milo

Il Presidente  
Dott. Giovanni Maria Righetti

Allegati n.1

**Regolamento di individuazione dei criteri per la comunicazione e la diffusione dei dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) relativi agli iscritti agli albi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina, emanato ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 61 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".**

**Art. 1**

L'Ordine, preso atto che gli albi professionali sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti agli albi stessi, definisce con il presente regolamento, in ottemperanza agli articoli 19 e 61 del D.Lgs 196/2003, la comunicazione e la diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari degli iscritti agli albi.

**Art.2**

Si premette che per comunicazione e diffusione dei dati personali degli iscritti agli albi dell'Ordine si intende quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 196/2003:

*"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;*

*"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;*

**Art. 3**

I dati personali degli iscritti sono quelli che devono essere inseriti nell'albo in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

Tali dati possono essere integrati con ulteriori dati personali, pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, così come meglio precisato all'art. 6 del presente regolamento.

Ai sensi del comma 2 dell'art.61 del D.Lgs 196/2003, rientra nei dati personali da poter comunicare e diffondere quello riguardante l'esistenza di provvedimenti disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione, sempre che il provvedimento sia divenuto definitivo, ma non il provvedimento nella sua integralità.

L'esistenza e l'esito del provvedimento di sospensione possono essere comunicati a soggetti privati che abbiano presentato un esposto, ferma restando, peraltro, l'applicazione nel caso concreto delle disposizioni della legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi.

**Art. 4**

L'Ordine, ai sensi comma 2 dell'art.19 del D.Lgs 196/2003, comunica i dati personali contenuti negli albi ai soggetti pubblici se previsto da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La comunicazione a privati o a enti pubblici economici e la diffusione, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 196/2003, sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Agli aventi diritto a ricevere tale comunicazione l'Ordine può chiedere l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003.

L'Ordine comunica o diffonde i dati personali contenuti negli albi anche mediante reti di comunicazione elettronica ai sensi del comma 2 dell'art.61 del D.lgs 196/2003.

**Art. 5**

L'Ordine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, entro il mese di febbraio di ogni anno provvede alla stampa e alla pubblicazione degli albi.

Una copia degli albi è inviata mediante rete di comunicazione elettronica alle autorità di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali degli iscritti a chi ne ha interesse avviene mediante consultazione di una copia degli albi disponibile su supporto cartaceo presso gli uffici dell'Ordine.

La diffusione dei dati personali degli iscritti contenuti negli albi, ad eccezione del domicilio, avviene, altresì, tramite pubblicazione sul sito internet della F.N.O.M.C.eO.

#### **Art. 6**

L'Ordine, su richiesta del singolo iscritto, può integrare i dati riportati sull'Albo con i recapiti telefonici, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del professionista; ciò in ottemperanza al comma 3 del citato art. 61 D.Lgs 196/2003, che stabilisce che l'Ordine o Collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo, che vi ha interesse, integrare i dati obbligatoriamente previsti con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

#### **Art. 7**

L'Ordine, in ottemperanza al comma 4 dell'art. 61 del D.Lgs 196/2003, su esplicita richiesta scritta degli iscritti, può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

A tale scopo i dati degli iscritti, che ne abbiano dato espressa autorizzazione scritta, vengono raccolti in un apposito indirizzario che sarà fornito ai terzi richiedenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la richiesta di indirizzario indichi esplicitamente lo svolgimento dei fini per i quali sarà realizzato il trattamento dei dati;
- b) alla richiesta sia allegato il materiale che sarà effettivamente oggetto di spedizione;
- c) il responsabile del trattamento si impegni espressamente a non utilizzare i dati forniti per fini diversi da quelli indicati e che effettui, inoltre, il trattamento dei dati nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 196/2003.

L'Ordine valuterà:

- a) la conformità della richiesta ai requisiti indicati nel precedente comma;
- b) la conformità delle iniziative al decoro e alla dignità della professione ed il loro fondamento scientifico.

Sempre a richiesta dell'interessato, l'Ordine potrà fornire a terzi altre informazioni supplementari, ad esempio relative a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo.

L'Ordine potrà valutare la possibilità di richiedere una cifra di indennizzo del lavoro di predisposizione dei dati da inviare.

L'Ordine può accogliere la richiesta di terzi volta a far pervenire agli iscritti materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari per i quali ha concesso il patrocinio e che reputa rilevante ai fini dell'aggiornamento professionale degli iscritti. In tali casi, l'Ordine cura in proprio la trasmissione del materiale, ponendo a carico dei richiedenti gli eventuali oneri per la spedizione.